

REGOLAMENTO PATRIZIALE



PATRIZIATO DI CRESCIANO

INDICE

TITOLO I - NOME DEL PATRIZIATO, SUDDIVISIONI E CONFINI GIURISDIZIONALI, COSTITUZIONE E SIGILLO	4
Art. 1 Definizione e costituzione	4
Art. 2 Sigillo	4
TITOLO II - BENI PATRIZIALI	5
Capitolo I - Amministrazione.....	5
Art. 3 Pubblico concorso.....	5
Capitolo II - Modi di godimento.....	5
Art. 4 Modi di godimento.....	5
Art. 5 Godimento di vago pascolo	5
Art. 6 Godimento di bosco	5
Art. 7 Godimento di detriti.....	6
Art. 8 Godimento di infrastrutture	6
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO	6
Capitolo I - Generalità	6
Art. 9 Organi	6
Capitolo II - L'Assemblea patriziale	6
Art. 10 Assemblee ordinarie date e oggetti.....	6
Art. 11 Luogo.....	6
Art. 12 Rinvio.....	6
Art. 13 Ufficio presidenziale Compiti del Presidente.....	6
Art. 14 Scrutatori	7
Art. 15 Verbale Approvazione.....	7
Art. 16 Sistema di voto	7
Art. 17 Procedimenti e votazioni.....	8
Art. 18 Messaggi e rapporti	8
Art. 19 Interpellanza	8
Art. 20 Mozione	9
Art. 21 Pubblicità	9
Capitolo III - L'Ufficio patriziale.....	9
Art. 22 Composizione	9
Art. 23 Luogo.....	9
Art. 24 Convocazione delle sedute e direzione	9
Art. 25 Votazioni	10

Art. 26 Validità delle risoluzioni.....	10
Art. 27 Contenuto e approvazione verbale	10
Art. 28 Obbligo di discrezione.....	10
Art. 29 Ispezione e rilascio di estratti.....	10
Art. 30 Tasse di cancelleria	10
Art. 31 Lavori e forniture	11
Capitolo IV - I dipendenti del patriziato	11
Art. 32 Nomina	11
Art. 33 Periodo di prova.....	11
Art. 34 Scioglimento del rapporto d'impiego	11
Art. 35 Requisiti	11
Art. 36 Doveri di servizio.....	11
Art. 37 Segreto d'ufficio	11
Art. 38 Compiti del Segretario	12
Art. 39 Onorari.....	12
Art. 40 Stipendi dei dipendenti.....	12
Art. 41 Diarie ed indennità per missioni.....	13
Capitolo V - Conti, esame della gestione e Commissione della Gestione	13
Art. 42 Diritto di firma, pagamenti, riscossioni	13
Art. 43 Commissione della Gestione	13
Art. 44 Rapporto della Commissione della Gestione	13
Art. 45 Funzionamento della Commissione della Gestione	13
Art. 46 Commissioni speciali	14
TITOLO IV - REGOLAMENTO PER ORDINANZE E CONVENZIONI.....	14
Art. 47 Ordinanze	14
Art. 48 Convenzioni	14
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE	14
Art. 49 Entrata in vigore e pubblicazione.....	14
Art. 50 Abrogazione.....	14

In applicazione della Legge Organica Patriziale (LOP) del regolamento di applicazione (RALOP), del regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei Patriziati e dei regolamenti speciali.

TITOLO I - NOME DEL PATRIZIATO, SUDDIVISIONI E CONFINI GIURISDIZIONALI, COSTITUZIONE E SIGILLO

Art. 1

Definizione e costituzione

- 1 Il nome del Patriziato è Patriziato di Cresciano.
- 2 Il Patriziato, è un ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione N. 742 del 18 febbraio 1997.
- 3 Il territorio del Patriziato di Cresciano si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Quartiere di Cresciano, Comune di Riviera.
- 4 Confina:
 - a sud con il Patriziato di Claro e precisamente fino a sud del casello ferroviario, da qui sale a Bedroi, indi costeggia il ciglio fino al ruscello della Valle Scura, da qui sale fino alla parete dell'Allegria, segue il ciglio del riale presso il monte di Pozz, da qui il confine è delimitato dal riale fino al lago di Canè e quindi raggiunge il Pizzo Visagno;
 - a est con la Valle Calanca fino alla Cima di Campedello;
 - a nord con il Patriziato di Osogna: scendendo da Campedello gira attorno a nord della Cima di Piancabella entrando in Valle di Osogna alla bocchetta di Piottabella e ritorna sulla cresta tra le due valli, segue questa fino alla Cima di Salosa, da qui scende sopra Pönt, segue il Buri fino alla Boggera; questo torrente segna poi il confine fino alla Boggeretta e al fiume Ticino;
 - a ovest il confine è delimitato dal fiume Ticino, da Osogna a Claro.

Art. 2

Sigillo

Il sigillo patriziale ha un diametro di mm 32 e porta il nome del Patriziato e lo stemma che rappresenta sceltan, scalpello e martello.

Rappresentazione grafica:



TITOLO II - BENI PATRIZIALI

Capitolo I - Amministrazione

Art. 3

Pubblico concorso

Le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso. Quando il valore supera l'importo di CHF 10'000.-. Il concorso deve essere pubblicato, oltre che all'Albo patriziale, anche sul Foglio Ufficiale Cantonale.

Capitolo II - Modi di godimento

Art. 4

Modi di godimento

Il godimento del Patriziato è diviso in quattro rami che sono:

- a) godimento di vago pascolo;
- b) godimento di bosco;
- c) godimento di detriti;
- d) godimento di infrastrutture.

Art. 5

Godimento di vago pascolo

- ¹ Il godimento di vago pascolo per i patrizi è gratuito su tutti i terreni liberi, dal fiume Ticino alla zona dei monti compresa.
- ² I non patrizi con aziende agricole, domiciliati nel Comune del Patriziato, che esercitano un'attività agricola, godono delle stesse condizioni dei patrizi.
- ³ Per la pascolazione del bestiame dei non patrizi e non domiciliati nel Comune del Patriziato, sarà prelevata una tassa annua forfettaria pari a CHF 100.00.
- ⁴ Per pecore e capre il pascolo è concesso sugli alpi dal 15 maggio al 15 ottobre. La cura delle medesime è affidata ai singoli proprietari che potranno eventualmente organizzarsi in consorzi.
- ⁵ Gli alpi di Peu, Ruscada, Coröt, Pontéi e Simidii sono riservati per il carico di bestiame.

Art. 6

Godimento di bosco

- ¹ È vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza regolare permesso dell'Ufficio patriziale e dell'Autorità forestale.
- ² Le richieste per uso privato a scopo domestico non sottostanno a tassa.
- ³ Richieste di altro genere sottostanno ad approvazione dell'Assemblea.

Art. 7 L'asportazione di detriti di cava dovrà essere concordata col
Godimento di detriti locatore di cava.

Art. 8 Il godimento di infrastrutture (rifugi alpini e edificio
Godimento di infrastrutture multifunzionale al centro sportivo) è disciplinato da appositi
infrastrutture regolamenti d'uso.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capitolo I - Generalità

Art. 9 Gli organi del Patriziato sono:
Organi a) l'Assemblea patriziale;
b) l'Ufficio patriziale.

Capitolo II - L'Assemblea patriziale

Art. 10 Le Assemblee ordinarie sono due per ogni anno, la prima
Assemblee ordinarie convocata entro il 30 aprile, si occupa del consuntivo dell'anno
date e oggetti precedente, la seconda, convocata entro il 31 dicembre, si
occupa del preventivo dell'anno successivo.

Art. 11 Le Assemblee si svolgono in un idoneo luogo pubblico del
Luogo quartiere di Cresciano designato dall'Ufficio patriziale.

Art. 12 Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta,
Rinvio l'Assemblea, prima di sciogliersi, stabilisce la data della
ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni,
rendendola nota secondo le modalità ordinarie a tutti i cittadini
patrizi e all'albo patriziale.

Art. 13 L'Ufficio presidenziale è composto da un Presidente e da
Ufficio presidenziale due scrutatori.
Compiti del Presidente¹
² Il Presidente è nominato annualmente durante la prima
sessione ordinaria, gli scrutatori sono nominati all'inizio di
ogni sessione.
³ Il Presidente:
a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità
delle deliberazioni;
b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi e ai
regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla
sala;

- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'Assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno;
- e) autorizza un massimo di due interventi di 5 minuti per interpellante e per oggetto, salvo ai membri dell'Ufficio patriziale e al relatore della Commissione interessata.

Art. 14
Scrutatori

Agli scrutatori incombe il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art. 15
Verbale
Approvazione

¹ Il Segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal Presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

² Devono essere adottate le seguenti misure:

- a) mettere sotto chiave nastri, dischi e simili;
- b) impedire a terzi l'accesso alla registrazione, salvo nei casi di contestazione in sede di approvazione del verbale;
- c) cancellare la registrazione dopo la crescita in giudicato dell'approvazione del verbale del legislativo.

³ Il contenuto del verbale di cui alle lettere a), b), c) deve essere letto, approvato seduta stante e firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

⁴ Il riassunto della discussione è verbalizzato a parte, con l'ausilio di mezzi di registrazione o altri sistemi, depositato presso l'ufficio patriziale durante il periodo di convocazione dell'Assemblea ed approvato nella seduta successiva.

⁵ Il riassunto della discussione deve essere letto prima dell'approvazione se ciò è richiesto dalla maggioranza dei presenti.

Art. 16
Sistema di voto

¹ L'Assemblea vota per alzata di mano, va eseguita la controprova.

² Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per scrutinio segreto.

Art. 17

Procedimenti e votazioni

- ¹ Gli oggetti all'ordine del giorno sono messi in discussione separatamente richiamando i documenti nel seguente ordine:
 - a) messaggio dell'Ufficio patriziale;
 - b) rapporto di maggioranza;
 - c) rapporti di minoranza.
- ² Per i messaggi e rapporti distribuiti al domicilio dei cittadini patrizi la lettura ad alta voce avviene se richiesto dalla maggioranza dei presenti.
- ³ Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:
 - a) **Votazioni preliminari**
Vanno messe in votazione anzitutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.
 - b) **Votazioni eventuali**
Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.
L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.
Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
 - c) **Votazione finale**
Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 18

Messaggi e rapporti

I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili in cancelleria almeno 7 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla Commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 19

Interpellanza

- ¹ Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale. L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o nella prossima Assemblea. Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno 7 giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.
- ² L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 20
Mozione

- 1 Ogni patrizio esaurito l'ordine del giorno può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.
- 2 Questi è tenuto ad esaminare e a formulare, alla prossima Assemblea ordinaria, preavviso scritto.
- 3 Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole l'Assemblea decide definitivamente.
- 4 Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare, in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.
- 5 Se la mozione è demandata ad una commissione speciale, il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 21
Pubblicità

- 1 Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.
- 2 Riprese televisive o radiofoniche dell'Assemblea devono ottenere il preventivo consenso del Presidente dell'Assemblea.

Capitolo III - L'Ufficio patriziale

Art. 22
Composizione

L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente.

Art. 23
Luogo

L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala riunioni dello stabile amministrativo del Patriziato.

Art. 24
Convocazione delle sedute e direzione

- 1 L'Ufficio patriziale fissa le sue sedute ordinarie.
- 2 L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente:
 - a) ogni qual volta lo reputa necessario;
 - b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.
In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.
Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal Vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

- 3 Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine ed alla regolarità delle deliberazioni.
- 4 Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato ed in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.
- 5 In caso di più proposte si procede con le votazioni eventuali.

Art. 25

Votazioni

- 1 Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età ed il Presidente per ultimo.
- 2 Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 26

Validità delle
risoluzioni

- 1 In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.
- 2 Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 27

Contenuto e
approvazione
verbale

- 1 Il verbale è redatto seduta stante. Viene letto, approvato e firmato dal Segretario e da tutti i membri dell'Ufficio patriziale nella seduta successiva.
Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto delle discussioni.
- 2 Ogni membro può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Art. 28

Obbligo di
discrezione

I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni ed i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Art. 29

Ispezione e rilascio
di estratti

- 1 I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.
- 2 Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'Assemblea per oggetti di loro competenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Art. 30

Tasse di cancelleria

- 1 Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.

² Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 31

Lavori e forniture

¹ I lavori e le forniture sono aggiudicate in applicazione alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e il relativo regolamento di applicazione.

² L'Ufficio patriziale può far spese correnti non preventivate senza il consenso dell'Assemblea fino a un importo massimo complessivo annuo di CHF 20'000.-, nel rispetto della soglia pari al 10% dei costi dell'ultimo consuntivo stabilita dall'ordinamento superiore.

Capitolo IV - I dipendenti del patriziato

Art. 32

Nomina

L'Ufficio patriziale nomina i seguenti dipendenti:

- a) il Segretario;
- b) gli operai.

Art. 33

Periodo di prova

¹ Per tutti i dipendenti il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni.

² Durante il periodo di prova il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 34

Scioglimento del rapporto d'impiego

Trascorso il periodo di prova, le parti possono recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

Art. 35

Requisiti

L'Ufficio patriziale, a dipendenza delle proprie esigenze, stabilisce i requisiti per la nomina dei dipendenti, indicando gli stessi nel bando di concorso.

Art. 36

Doveri di servizio

¹ I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica.

² Nel disimpegno delle funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Art. 37

Segreto d'ufficio

¹ I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.

² Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 38
Compiti del
Segretario

- ¹ Il Segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.
- ² In particolare il Segretario:
 - a) firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
 - b) redige il verbale dell'Assemblea e dell'Ufficio patriziale;
 - c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

Art. 39
Onorari

- ¹ I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:
 - a) Presidente CHF 3'000.-
 - b) Vice Presidente CHF 2'500.-
 - c) membri CHF 2'000.-
- ² Per ogni presenza alle sedute dell'Ufficio patriziale viene corrisposto un gettone di presenza di CHF 40.-.
- ³ I membri della Commissione della Gestione ricevono annualmente:
 - a) Presidente CHF 100.-
 - b) membri CHF 100.-
- ⁴ Per ogni presenza alle sedute delle Commissioni della Gestione viene corrisposto un gettone di presenza di CHF 60.-.

Art. 40
Stipendi dei
dipendenti

- ¹ Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:
 - a) Segretario calcolato sulla base della Scala stipendi dei dipendenti dello Stato del Canton Ticino (versione base 2020) e versato in 12 o 13 mensilità:
 - Minima Classe 2
 - Massima Classe 3
 - b) Operai da CHF 25.-/h a CHF 30.-/h (oneri sociali interamente a carico del Patriziato)
- ² Tutti gli stipendi possono essere adeguati annualmente.
- ³ La decisione della retribuzione al momento dell'assunzione è di competenza dell'Ufficio patriziale.

Art. 41

Diarie ed indennità
per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- a) per una giornata CHF 200.-
- b) per mezza giornata CHF 100.-
- c) di durata inferiore CHF 50.-
- d) per le missioni saranno rimborsate le spese effettive;
- e) per l'uso di un mezzo di trasporto privato, quando l'uso di un mezzo pubblico non è possibile o risulta antieconomico, viene riconosciuta una indennità di CHF 0.80 al km.

Capitolo V - Conti, esame della gestione e Commissione della Gestione

Art. 42

Diritto di firma,
pagamenti,
riscossioni

- ¹ I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o conto corrente bancario.
- ² Le riscossioni e i pagamenti in contanti per operazioni di piccola cassa devono essere riversati in conto entro 5 giorni.
- ³ Il Segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o con il Vice Presidente per le operazioni relative ai conti correnti.

Art. 43

Commissione della
Gestione

- ¹ La Commissione della Gestione viene nominata in occasione della prima Assemblea ordinaria successiva alle elezioni patriziali e resta in carica per tutto il quadriennio.
- ² La Commissione della Gestione si compone di 5 membri.

Art. 44

Rapporto della
Commissione della
Gestione

- ¹ La Commissione della Gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e lo trasmette all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.
- ² Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.

Art. 45

Funzionamento della
Commissione della
Gestione

- ¹ Nella sua prima seduta la Commissione nomina fra i membri un Presidente e un Vice Presidente.
- ² La Commissione della Gestione è convocata dal Presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.
- ³ Per le modalità di funzionamento della Commissione si applicano per analogia le disposizioni valide per l'Ufficio patriziale.
- ⁴ Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, la Commissione, o una sua

delegazione, ha il diritto di prendere

visione in ufficio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

⁵ La Commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

⁶ I membri della Commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni ed apprezzamenti della Commissione.

Art. 46

Commissioni speciali

Per l'esame di problemi determinati l'Assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 o 5 membri.

TITOLO IV - REGOLAMENTO PER ORDINANZE E CONVENZIONI

Art. 47

Ordinanze

¹ L'Ufficio patriziale può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

² Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 30 giorni.

³ Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente Regolamento.

Art. 48

Convenzioni

Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 49

Entrata in vigore e pubblicazione

¹ Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione dell'Autorità governativa.

² Il Regolamento è messo a disposizione in forma elettronica. Sarà fornito anche in forma cartacea a tutti quanti ne facessero richiesta. Per i cittadini patrizi la fornitura è gratuita.

Art. 50

Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento patriziale del 6 marzo 2000.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 6 dicembre 2018.

PER L'ASSEMBLEA PATRIZIALE

Il Presidente
Dino Genini

La Segretaria
Stefania Sacchi Cömertpay

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali in data 13.03.2019.

Modifica dell'articolo 31 adottata dall'Assemblea patriziale il 02.12.2020 e ratificata dalla Sezione Enti Locali il 03.02.2021.

Modifica dell'articolo 40 adottata dall'Assemblea patriziale il 02.12.2020 e ratificata dalla Sezione Enti Locali il 03.02.2021.

Modifica dell'articolo 40 adottata dall'Assemblea patriziale il 10.12.2021 e ratificata dalla Sezione Enti Locali il 21.02.2022.

Modifica dell'articolo 39 adottata dall'Assemblea patriziale il 04.05.2022 e ratificata dalla Sezione Enti Locali il 07.07.2022.

Modifica dell'articolo 41 adottata dall'Assemblea patriziale il 04.05.2022 e ratificata dalla Sezione Enti Locali il 07.07.2022.